

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 66 del 19 ottobre 2022

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento dell'impianto di incenerimento a bassa capacità, ex art. 24, comma 1, lettera b) del Reg. CE 1069/2009, della SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GAZZOLA S.S. con sede legale ed operativa site in Via Borgo Fagarè n. 12 - Pederobba (TV).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento rilasciato con D.D.R. n. 44 del 13/06/2013 all'impianto di incenerimento a bassa capacità, ex art. 24, comma 1, lettera b) del Reg. CE 1069/2009, della SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GAZZOLA S.S. aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Nota prot. n. 192718 del 18/10/2022 (prot. reg.le n. 484380 del 18/10/2022) dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Distretto di Treviso (TV) con cui è stata inoltrata la comunicazione di richiesta di revoca del riconoscimento.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 44 del 13/06/2013, con cui veniva rilasciato all'impianto della SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GAZZOLA S.S. P. I.V.A. n.04595830268 con sede legale ed operativa site in Via Borgo Fagarè n. 12 - Pederobba (TV), il riconoscimento quale impianto di incenerimento a bassa capacità, ex art. 24, comma 1, lettera b) del Reg. CE 1069/2009, ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP2366INCP123;

VISTA la nota prot. n. 192718 del 18/10/2022 (prot. reg.le n. 484380 del 18/10/2022) con cui Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Distretto di Treviso (TV) ha comunicato che l'azienda in parola *"ha presentato richiesta di revoca del riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b) del Reg. (CE) 1069/2009"* richiedendo il perfezionamento del procedimento di competenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità revocare il riconoscimento rilasciato con decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 44 del 13/06/2013 e l'approval number ABP2366INCP123 attribuito al succitato impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione,

Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare il riconoscimento dell'impianto della SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GAZZOLA S.S. P. I.V.A. n.04595830268 con sede legale ed operativa site in Via Borgo Fagarè n. 12 - Pederobba (TV), il riconoscimento quale impianto di incenerimento a bassa capacità, ex art. 24, comma 1, lettera b) del Reg. CE 1069/2009, rilasciato con D.D.R. n. 44 del 13/06/2013;
3. di procedere, contestualmente, alla revoca del numero di riconoscimento ABP2366INCP123 attribuito al succitato impianto, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese